



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Anno 2020

Approvato con deliberazione di:

Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2020

Approvazione Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

(Ai sensi dell'Art. 17 della Legge Regionale n.48/2019)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

CAPO I

1. Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alla Legge Regionale n.48 del 29 Novembre 2019, la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.
2. Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione delle salme).

2. Finalità, principi e ambito di applicazione

1. La Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La LR 48/2019 disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza. In particolare:
 - disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
 - armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.
3. La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.
4. I servizi cimiteriali comprendono l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda individuale, i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione,



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.

5. La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

3. Definizioni

Ai fini della LR 48/2019:

- per «**salma**», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
- per «**cadavere**», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- per «**resto mortale**», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna.
- Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato;
- per «**attività di polizia mortuaria**», si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
- per «**servizi funebri**», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

- disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
- preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
- trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

eventuale gestione di case funerarie;

- per «**attività necroscopiche**» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:

1. dal Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:

1.1 nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse», si intende la situazione in cui il trasporto e



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2 su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN);

- 1.** dal Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;
- per **«attività cerimoniale funebre»**, si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:
- per **«casa funeraria»**, si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla LR 48/2019 e dai regolamenti, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma e della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

- per «**sala del commiato**» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretrochiuso;
- per «**trasporto funebre**», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla legge funeraria, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;

TITOLO II

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

CAPO I

4. Compiti e attribuzioni della Regione

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. In ogni caso, i compiti sopraelencati sono svolti in sospesa e con personale già in servizio presso la Regione Calabria, nei normali orari di lavoro.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

2. La Giunta regionale definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla legge 48/2019:

- i requisiti dei mezzi e delle autorimesse;
- i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
- le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla LR 48/2019.

5. Compiti e attribuzioni dei Comuni

1. Il Comune **assicura la sepoltura o la cremazione** dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare:

- **rilascia le autorizzazioni** previste dalla LR 48/2019;
- **assicura spazi** o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- **adotta il regolamento di polizia mortuaria** che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato e delle case funerarie;



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

- **assicura il trasporto e il servizio funebre** in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- **esercita poteri di vigilanza e di controllo**, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende Sanitarie Provinciali.

6. Riordino

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e della legge nazionale vigente.

7. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero e nell'area adiacente siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e delle altre norme vigenti in materia, salvo che l'illecito non rilevi situazioni penali.

8. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro (delle inumazioni, delle tumulazioni e delle variazioni) di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale copia del presente



regolamento.

TITOLO III

DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI

AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI

9. *Dichiarazione di morte e accertamento del decesso*

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o dall'incaricato della ditta che svolgerà il servizio funebre, regolarmente iscritta presso la CCIAA, munito di delega da un familiare del defunto/a.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

10. Denuncia della causa di morte

1. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia all'Ufficio di Stato Civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie
5. disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività, il servizio competente dell'A.S.P. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.
8. Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

11. Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.
2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte
4. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Provinciale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

12. Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 4 del Codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

all’Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

13. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’A.S.P. competente per territorio.
2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’A.S.P. provvederà per l’esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all’Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

14. Adempimenti dell’ufficio

1. L’ufficio dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli [articoli 9](#) e [10](#) del presente regolamento.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell’atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l’ufficio provvede, ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l’abbigliamento, ecc.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

4. Nel caso in cui l'Ufficiale di Stato Civile riceva delega dal Sindaco per autorizzare i trasporti funebri, l'Ufficiale stesso ha l'obbligo di verificare i requisiti delle imprese funebri che si presentano a chiederne domanda di autorizzazione, se l'impresa funebre è inadempiente, l'Ufficiale di Stato Civile e/o il Sindaco vieta il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, comunicando alle Autorità Competenti la non persistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto.

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

15. Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del servizio competente dell'A.S.P.
3. È, invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

morte come predetto.

16. Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. La salma non deve essere rimossa dal luogo di morte, né essere vestita, né collocata nel feretro prima della constatazione di decesso, fatta dal medico curante, dalla Guardia Medica o dal Servizio di Emergenza Sanitaria 118, altro.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.
4. Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento
5. Salvo il nulla osta di cui [all'art. 11](#), la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini
6. di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
7. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
8. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

cimitero previo permesso rilasciato dall' A.S.P. e con le modalità indicate nel precitato articolo.

9. Quando è data sepoltura ad una salma senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

17. Riscontro diagnostico

1. Le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.
2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposte le salme delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
3. Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico sulle salme delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

5. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura.

6. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.P. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

7. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

18. Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.P. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.
6. Autopsie e trattamenti conservativi
7. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente [art. 16](#).
8. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.P. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

19. Depositi di osservazione ed obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti presso ospedali, al di fuori dell'ambito del cimitero comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio o della casa funeraria può essere autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata ovvero dall'Autorità Giudiziaria.



TITOLO V

FERETRI

20. Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo [art. 24](#).
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente competente dell'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
Verifica e chiusura feretri
5. Il personale tecnico dell'Azienda sanitaria vigila e controlla il rispetto e l'applicazione della normativa vigente, di cui al successivo [art. 24](#).
6. Il custode cimiteriale o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di verificare le modalità di chiusura del feretro in base al tipo di sepoltura, i materiali usati, e registrare su un apposito registro i dati del defunto consegnato al cimitero, il nome dell'incaricato al trasporto dell'impresa esecutrice con la relativa targa del mezzo funebre utilizzato e il nome dei portantini utilizzati per la



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

movimentazione del feretro da accertare tramite cartellino identificativo che gli stessi hanno l'obbligo di detenere e esibire. Questi dati verranno confrontati con la domandina fatta dal richiedente l'autorizzazione al trasporto per constatare la veridicità delle dichiarazioni fatte, nel caso di falso in atto pubblico il Sindaco provvederà alla denuncia dell'impresa che ha violato le normative vigenti con le relative sanzioni previste.

7. Feretri per inumazione e tumulazione
8. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Per inumazione:

- il feretro deve essere di legno (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

✓ Per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

21. Contributo per fornitura feretri

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

deliberazione di Giunta Comunale, alla fornitura del servizio (tramite gara d'appalto con le imprese presenti nel territorio comunale) con la cassa di cui all'articolo precedente per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Dasà, decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari anche quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, valutata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

22. Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, che viene trasportato fuori regione, deve essere applicata una targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile o inciso, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

23. Attività Funebre

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) **disbrigo**, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) **vendita di casse** e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) **preparazione del defunto**, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) **trasferimento** durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) **recupero di cadaveri**, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f) eventuale **gestione di case funerarie**.
2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti agli articoli 8 e 9 della L.R. n.48/19, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
4. L'attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

(Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza).

5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente, e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:
 - a)** la gestione del servizio cimiteriale;
 - b)** la gestione del servizio obitoriale;
 - c)** la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;
 - d)** il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.
7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento dell'attività funebre.

24. Impresa funebre

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

requisiti stabiliti dal presente regolamento, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui [art.25](#) del presente Regolamento.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.
4. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.
5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.

25. Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi del presente Regolamento, contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa partita IVA. Presso ogni sede commerciale delle imprese



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, numero 27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.

2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad

accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete. Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia:

a) l'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma, dispone di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;

b) l'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso della famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c);

c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti possiedono la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno sei operatori assunti con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre.

3. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.
4. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono:
 - a) responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative, addetto alla trattazione degli affari;
 - b) necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.
5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente. Le imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) della legge regionale n.48/2019 hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo.

26. Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge funeraria n. 48/2019, i corsi obbligatori, abilitanti la professione sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.
2. I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta;



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.

3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:
 - a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

- f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229);
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3, si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

27. Accertamento dei requisiti

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla legge Regionale n.48/2019.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 novembre 2020, si muniscono della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, e scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.
4. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

28. Mandato

1. Il Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:
 - a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sua sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio- sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate all'acquisizione di mandati.

29. Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'auto funebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell'auto funebre che, in concreto, eseguono il trasporto.
5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l'altro sia conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell'impresa previamente formato. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto funebre all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata di cui all'art. 6 comma 6 della legge regionale 48/2019.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008.
10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondini e cateteri, qualora il decesso avvenga presso strutture sanitarie pubbliche o private, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione certificata da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.
12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma dà notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.
13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto.
14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; i costi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.
17. La chiusura e il sigillo del feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale è effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.

30. Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1,



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

previa SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a)** locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b)** camera ardente o sala di esposizione;
 - c)** locale di preparazione dei defunti;
 - d)** servizi igienici per il personale;
 - e)** servizi igienici per i dolenti;



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

- f)** sala per onoranze funebri al feretro;
 - g)** almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
 - h)** deposito per i materiali;
 - i)** rimessa funebre anche esterna alla struttura;
 - j)** uffici.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.
6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), legge Regionale n. 48/2019 costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

31. Attività collaterali e integrative

1. Le imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

32. Vigilanza e sanzioni

1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 11, le sanzioni di cui al comma 4 sono duplicate.

6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 11 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento

definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 11, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.

6. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della Legge Regionale 48/2019.

33. Competenze e funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

essi in conformità alle disposizioni della presente legge, delle norme nazionali e dell'Unione europea.

2. I Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che operano nell'ambito del proprio territorio.
3. I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
4. Se i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
5. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero.



34. Disposizioni in materia di sepolture

1. La Regione, sentiti il Comune e l'ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
2. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

35. Affidamento della gestione dei cimiteri e servizi cimiteriali

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalla normativa nazionale e dall'Unione europea.
3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all'estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l'attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.
5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.
6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.
7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.
8. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.
9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni.

10. I cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

36. Oneri di gestione e di manutenzione

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.
3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

37. Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 48/2019 e dal presente Regolamento.
2. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
3. Il Sindaco autorizza preventivamente, le imprese funebri aventi i requisiti presenti in questo regolamento, al trasporto delle salme all'interno del proprio territorio comunale, nel rispetto delle modalità previste nel presente regolamento, da casa del defunto a casa di un suo familiare, da casa del defunto o da Ospedali o Cliniche Private alle strutture obitoriali comunali e/o presso le Case Funerarie autorizzate, per il rimanente periodo di osservazione.

38. Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, secondo gli usi. All'occorrenza il Sindaco ne stabilisce con ordinanza l'orario.

39. Riti Religiosi

1. I ministri del culto, sia della chiesa cattolica che eventualmente degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO VII

CIMITERI

40. Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
2. La Regione Calabria, sentiti il Comune e l'ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della Salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla Legge Regionale n. 48/2019.
3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e del personale



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

preposto.

5. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede di norma con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e s. m. i..
6. I lavori relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma effettuate da ditte di onoranze funebri incaricate dai familiari, con l'assistenza e secondo le indicazioni del personale comunale addetto al cimitero.
7. Compete esclusivamente al Sindaco autorizzare le operazioni di esumazione, estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

41. Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

42. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombario in cui è stato



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

posto il cadavere.

43. *Reparto speciale nel cimitero*

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere un reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. Concessione per realizzare in ambito comunale di cimitero privato secondo le norme vigenti.

44. *Ammissione nel cimitero e nel reparto speciale*

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:

- ✓ decedute nel Comune di Dasà (VV), qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- ✓ che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel comune di Dasà;
- ✓ che abbiano avuto la residenza nel Comune di Dasà;
- ✓ che siano nate nel Comune di Dasà;
- ✓ che, indipendentemente dalla residenza, siano concessionarie, nel cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale, famiglia e/o conviventi;
- ✓ non residenti se genitori, figli o coniugi di persone residenti, nate o che abbiano avuto la residenza per un periodo di tempo di più di un anno nel comune di Dasà.
- ✓ Eventuali deroghe alle presenti norme sono decise dal Sindaco con proprio decreto motivato.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

45. Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

46. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

47. Cippo



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR settembre 1990, n. 285.

48. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

49. Tumulazione provvisoria

- ✓ In caso di mancata disponibilità di posti nel cimitero comunale è autorizzata o ordinata dal Sindaco la tumulazione provvisoria.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

50. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile procedere nei periodi consentiti di cui all'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

4. Il personale addetto che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

51. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

All'occorrenza, il Comune cura la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

52. Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono soggette al pagamento, da parte dei richiedenti, di quanto dovuto per il rilascio del parere e la necessaria assistenza del medico dell'Igiene Pubblica.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente competente dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente competente dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato da ditte autorizzate allo scopo e abilitate



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

che sono obbligate ad indicare preventivamente le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e dei residui di legno.

53. Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni esistenti o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati alla presenza del medico dell'Azienda sanitaria e da personale comunale all'uopo delegato.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario (se esistenti), loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.
6. In assenza di cellette ossario, le cassette possono essere tumulate fino ad un numero massimo di quattro per ogni loculo o tomba, nei limiti delle dimensioni preesistenti degli stessi.
7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

9. I loculi rimasti liberi a seguito di estumulazione, ove non richiesti da altro familiare, torneranno nella disponibilità del Comune.

54. Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

1. Per le esumazioni ed estumulazioni richiesta dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente competente dell'Azienda Sanitaria. o di personale da lui incaricato.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

55. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune.

56. Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.



CAPO IV

CREMAZIONE

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

57. (Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

- 1) Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.
- 2) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, in aree private o in natura.
- 3) La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al d.P.R. 285/1990.

- 4) La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;
 - b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
- 5) La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 6) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
- 7) In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del d.p.R. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

- 8) L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
- 9) Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.
- 10) Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

58. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

59. Urne cinerarie

2. Si dà atto che il Comune non dispone di urne cinerarie e che nel caso in cui



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

il Comune, in futuro, provvedesse a realizzarle, provvederà ad adottare la relativa disciplina.

CAPO V

POLIZIA DEL CIMITERO

60. Orario

Il cimitero è aperto al pubblico con orario regolamentato con provvedimento del Sindaco.

61. Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

62. Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

63. Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

64. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, nel rispetto del decoro delle forme, delle misure, del colore e dei materiali.

65. Fiori e piante ornamentali

Ove i fiori e le piante ornamentali sono tenuti a lungo con deplorabile trascuratezza e rendono indecorosi i tumuli, il personale comunale avviserà appena possibile gli interessati, o provvederà a rimuoverli senza altro avviso.

66. Materiali ornamentali

1. Il Comune dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati dal Sindaco, previa diffida diretta ai concessionari interessati.

TITOLO IX

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

67. Sepolture private

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune che ne esercita le funzioni in regime di privativa.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

3. Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscrivere con il Responsabile dell'Area Tecnica contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - il numero di posti salma realizzabili,
 - la durata,
 - il legale rappresentante pro tempore nel caso di Enti e collettività,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, per la durata massima di anni 30 decorrenti dalla data di sepoltura, con proroga per uguale durata, previo rinnovo della concessione a titolo oneroso, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

68. Modalità di concessione

1. Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.
2. La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica a



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali di persone, ovunque decedute, purché residenti in vita nel Comune, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

3. La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.
4. La concessione di aree (e di eventuali manufatti), ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Per la concessione di terreni cimiteriali per la realizzazione di manufatti edilizi è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della autorizzazione a costruire, un deposito cauzionale infruttifero pari al 40% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione interessata, che sarà restituita alla fine dei lavori, dopo verifica da parte dell'U.T.C..
6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
7. La concessione può essere concessa, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori comune.
8. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata soltanto
9. in occasione del seppellimento della salma o in caso di richiesta di trasferimento di salme già tumulate in altre tombe concesse in via provvisoria, in quest'ultimo caso laddove le richieste di trasferimento



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

risultino eccessive rispetto alla disponibilità di colombari, il comune si riserva la facoltà di valutare cumulativamente le richieste e di concordare con i richiedenti un piano di costruzione ed assegnazione.

10. Con riguardo ai colombari, in occasione della sepoltura della prima salma, la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro colombario.
11. Nel caso di contestuale richiesta di nuove tumulazioni e di trasferimento la concessione dei colombari può essere estesa solo ad un altro colombario. La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

69. Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali avranno la seguente durata:
 - Loculi di cui il Comune sia eventualmente in possesso: anni 30;
 - Aree per tombe a terra anni 30;
 - Aree per Cappelle di famiglia: anni 90;
 - Inumazioni nel Campo Comune anni 10
 - Colombari. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili;
 - Nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili;
 - Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

70. Pagamento della concessione-cauzione

1. Prima della tumulazione della salma il concessionario deve versare:
 - l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
2. Il canone di concessione è stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale. Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

71. Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata all' accettazione e all' osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e alle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e ai progetti se richiesti.
2. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
3. E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

72. Decorrenze della concessione – rinnovi

1. Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui al presente regolamento.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.
3. Per le concessioni a tempo, in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private o tombe di famiglia è riservato ai concessionari ed è trasmissibile iure sanguinis o, estinta la famiglia, iure hereditas.

73. Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi sei mesi prima dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati. Entro lo stesso termine, il comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
3. Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
4. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

esclusi scopi speculativi.

Capo II

AREE PER CAPPELLE ED EDICOLE

74. Concessione dell'area

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. All'atto della concessione il titolare della stessa deve sottoscrivere una rinuncia a diritti di qualunque genere vantati su altre aree cimiteriali per se e per il proprio nucleo familiare.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 90 (novanta) anni, salvo rinnovo.
5. Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le disposizioni comuni di cui al precedente capo.
6. Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.
7. Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni,



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con delibera della Giunta Comunale.

75. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro dodici mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.
2. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcro o cappella) entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.
3. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.
4. In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.
5. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.
6. La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

76. Diritti di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

2. All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso in cui il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati, purché non titolari unitamente al proprio nucleo di altre adeguate concessioni a:
 - al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
 - ai genitori del titolare (o dei titolari);
 - ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

77. Cessazione della concessione - effetti

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Attività Tecniche prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

preavviso di 30 (trenta) giorni.

78. Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto [dall'art. 91](#), il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli "ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

cedibile. Ogni atto contrario è nullo e sarà perseguito a norma delle vigenti disposizioni.

7. Il concessionario potrà usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio.

79. Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO III

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

80. Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono
6. regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate [nell'art. 91](#), che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi [dell'art. 91](#), abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

81. Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe, manufatti cimiteriali e loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciata, il rimborso di una somma pari al 20% solo se la rinuncia viene effettuata entro il terzo anno dalla sepoltura.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

82. Rinuncia a concessione di aree libere per Cappelle

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, per costruzione di cappelle, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
2. In tal caso il Comune potrà concordare un rimborso tra il 20% e il 40% delle tariffe in vigore al momento della presa d'atto.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

83. Rinuncia a concessione di aree per cappelle, con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree per la destinazione a cappella quando: il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa e il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali caso il Comune potrà concordare il rimborso di un equo indennizzo



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

per le opere già realizzate con visto di congruità espresso da parte del Responsabile U.T.C..

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

84. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. Rimane a carico della stessa Amministrazione ogni spesa, compreso il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse, o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

85. Decadenza delle concessioni cimiteriali

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto [all'art. 91](#);
- quando, per inosservanza della prescrizione di cui [all'art. 90](#), non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto
- quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli artt. [86](#) e [94](#);
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari o gli aventi diritto di sepolture ad inumazione ed a



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.

5. Si considera “abbandono” lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.
6. Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile dell’Area Tecnico.

86. Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell’albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il responsabile dell’Area Tecnica-dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 giorni all’Albo Comunale e presso il cimitero.
2. Il Comune provvederà a liberare dalla salma o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell’ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
3. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi [dell’art. 92](#) del presente regolamento.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

87. Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

88. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente [art. 100](#) senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO X

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

LAVORI PRIVATI

89. Accesso al cimitero



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

1. Per l'esecuzione di opere e nuove costruzioni, previamente approvate dal Comune, gli interessati debbono avvalersi di privati imprenditori o ditte artigiane, a loro libera scelta, iscritti in appositi albi professionali. Gli estremi delle ditte devono essere preventivamente comunicate al responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per riparazioni, per lavori di pulitura e per lavori di manutenzione in genere, gli interessati, previa comunicazione all'Ufficio tecnico del Comune, potranno avvalersi di artigiani locali.

90. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle sono soggetti ad autorizzazione edilizie da rilasciarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale.
2. Nel progetto dovranno essere definiti il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area
5. concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente procedere a semplice comunicazione all'ufficio competente.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

91. Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

92. Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

93. Introduzione e deposito di materiali



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi e di sabato il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

94. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

95. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

96. Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

97. Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale comunale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto: a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
4. E' altresì vietato esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.



TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

98. *Registro dei defunti e mappa delle tombe del cimitero*

99. *L'addetto al cimitero terrà, oltre al registro dei defunti di cui all'art. 52 DPR n. 285 citato, la mappa delle tombe del cimitero.*

100. *Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore*

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di legge che disciplina la materia.
3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

101. *Cautele*



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.



TITOLO I	2
FINALITA' E DEFINIZIONI	2
CAPO I	2
1. Oggetto.....	2
2. Finalità, principi e ambito di applicazione	2
3. Definizioni.....	4
Ai fini della LR 48/2019:	4
TITOLO II	7
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI	7
CAPO I	7
4. Compiti e attribuzioni della Regione.....	7
5. Compiti e attribuzioni dei Comuni	8
6. Riordino	9
7. Responsabilità	9
8. Atti a disposizione del pubblico	9
TITOLO III	10
DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI	10
AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI	10
9. Dichiarazione di morte e accertamento del decesso.....	10
10. Denuncia della causa di morte.....	11
11. Accertamenti necroscopici.....	12
12. Referto all'autorità giudiziaria.....	12
13. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	13
14. Adempimenti dell'ufficio.....	13
TITOLO IV	14



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.....	14
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	14
15. Termini di osservazione.....	14
16. Modalità di osservazione	15
17. Riscontro diagnostico	16
18. Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio	17
19. Depositi di osservazione ed obitori.....	18
TITOLO V.....	19
FERETRI.....	19
20. Deposizione della salma nel feretro.....	19
21. Contributo per fornitura feretri	20
22. Targhetta di riconoscimento.....	21
TITOLO VI.....	21
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE	21
23. Attività Funebre.....	21
24. Impresa funebre	23
25. Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati	24
26. Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati	27
27. Accertamento dei requisiti.....	29
28. Mandato	30
29. Trasporti funebri	31
30. Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari	35
31. Attività collaterali e integrative.....	37
32. Vigilanza e sanzioni	37
33. Competenze e funzioni dei Comuni	38
34. Disposizioni in materia di sepolture.....	40
35. Affidamento della gestione dei cimiteri e servizi cimiteriali.....	40



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

36.	Oneri di gestione e di manutenzione.....	42
37.	Modalità del trasporto e percorso.....	43
38.	Orario dei trasporti.....	43
39.	Riti Religiosi	43
TITOLO VII.....		44
CIMITERI		44
40.	Disposizioni generali - Vigilanza	44
41.	Autorizzazione alla sepoltura	45
42.	Custodia dei documenti	45
43.	Reparto speciale nel cimitero	46
44.	Ammissione nel cimitero e nel reparto speciale.....	46
TITOLO VIII.....		47
DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I.....		47
45.	Disposizioni generali.....	47
CAPO II		47
INUMAZIONE E TUMULAZIONE		47
46.	Inumazione.....	47
47.	Cippo.....	47
48.	Tumulazione	48
49.	Tumulazione provvisoria	49
CAPO III		49
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		49
50.	Esumazioni ordinarie.....	49
51.	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	50
52.	Esumazione straordinaria.....	50
53.	Estumulazioni	51
54.	Esumazioni ed estumulazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria.....	52
55.	Oggetti da recuperare	52



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

56.	Disponibilità dei materiali	52
CAPO IV		53
CREMAZIONE		53
DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE		53
57.	(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri.....	53
58.	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	55
59.	Urne cinerarie.....	55
CAPO V		56
POLIZIA DEL CIMITERO		56
60.	Orario	56
61.	Disciplina dell'ingresso	56
62.	Divieti speciali.....	56
63.	Riti funebri.....	56
64.	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune.....	56
65.	Fiori e piante ornamentali.....	57
66.	Materiali ornamentali	57
TITOLO IX		57
CONCESSIONI		57
CAPO I		57
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE		57
67.	Sepulture private.....	57
68.	Modalità di concessione.....	58
69.	Tipi e durata delle concessioni	60
70.	Pagamento della concessione-cauzione	61
71.	Doveri dei concessionari	61
72.	Decorrenze della concessione – rinnovi.....	61
73.	Scadenza della concessione	62



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

Capo II	63
AREE PER CAPPELLE ED EDICOLE	63
74. Concessione dell'area.....	63
75. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	64
76. Diritti di sepolcro	64
77. Cessazione della concessione - effetti	65
78. Uso delle sepolture private	66
79. Manutenzione, canone annuo, affrancazione	67
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	67
80. Divisione, subentri.....	67
81. Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe, manufatti cimiteriali e loculi.....	69
82. Rinuncia a concessione di aree libere per Cappelle.....	69
83. Rinuncia a concessione di aree per cappelle, con parziale o totale costruzione	69
CAPO IV	70
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	70
84. Revoca	70
85. Decadenza delle concessioni cimiteriali.....	71
86. Procedura per la dichiarazione di decadenza	72
87. Provvedimenti conseguenti la decadenza	73
88. Estinzione	73
TITOLO X.....	73
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	73
CAPO I	73
LAVORI PRIVATI.....	73
89. Accesso al cimitero.....	73
90. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	74



Comune di Dasà – Regolamento di Polizia Mortuaria – Anno 2020

91.	Responsabilità	75
92.	Recinzione aree - Materiali di scavo	75
93.	Introduzione e deposito di materiali.....	75
94.	Orario di lavoro	76
95.	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti 76	
96.	Vigilanza	77
97.	Obblighi e divieti per il personale del cimitero	77
TITOLO XI		78
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		78
CAPO I		78
DISPOSIZIONI VARIE.....		78
98.	Registro dei defunti e mappa delle tombe del cimitero	78
99.	L'addetto al cimitero terrà, oltre al registro dei defunti di cui all'art. 52 DPR n. 285 citato, la mappa delle tombe del cimitero.	78
100.	Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore	78
101.	Cautele	78



***Comune di Dasà – Regolamento di Polizia
Mortuaria – Anno 2020***